

ORIENTAMENTI

“Pin to pin” - Intercettazioni BlackBerry

La decisione

Intercettazione telefoniche - Sistema «Pin to pin» BlackBerry - Violazione delle norme sulle rogatorie internazionali - Insussistenza (C.p.p., artt. 266-bis ss.).

In tema di intercettazione delle “chat BlackBerry” realizzate con il sistema “pin to pin”, la destinazione ad uno specifico “nodo” telefonico, posto in Italia, delle telefonate estere, provenienti da una determinata zona (c.d. instradamento), non rende necessario il ricorso alla rogatoria internazionale, in quanto l’intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato (...). È corretto acquisirne i contenuti mediante intercettazione ex art. 266-bis c.p.p. e seguenti, atteso che le chat, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 23 dicembre 2015 (ud. 10 novembre 2015) - AMEDEO, *Presidente* - ROSI, *Relatore* - SALZANO, *P.M.* (parz. conf.) - Guarnera e altri, ricorrenti.

Il commento

Chat BlackBerry: sistema “pin-to-pin” Nascita di un nuovo paradiso processuale

1. Tecnologia ed intercettazioni: binomio non sconosciuto alle cronache giudiziarie ma che, oggi, sembra aver smesso di appassionare la Suprema corte. Con la pronuncia in commento, infatti, è stata affrontata la delicata questione relativa alla utilizzabilità dei risultati probatori acquisiti tramite l’intercettazione delle “chat BlackBerry” senza, tuttavia, aggiungere nulla di nuovo ed innovativo rispetto a quanto già detto in passato. Un fenomeno già collaudato, quindi, che non imporrebbe sforzi interpretativi ulteriori.

Eppure, a fronte di tanto agnosticismo, permangono una serie di perplessità. Perplessità che se non ricadono direttamente sulla qualificazione delle “chat” come “*flusso dati*” (ed in quanto tali sottoponibili alla disciplina di cui agli artt. 266 ss. c.p.p.), sorgono, invece, in ordine alle loro modalità acquisitive. Ma si proceda per gradi.

Che le chat (così come le email) costituiscano dei “flussi di comunicazioni” non pare in alcun modo contestabile. L’errore cui spesso si è incorsi (e che, per lungo tempo ha solleticato diverse teorie in merito alla ricostruzione del concetto di “*flusso*” di cui all’art. 266-bis c.p.p.) è stato quello di considerare tali i soli dialoghi intercorrenti fra computer, escludendo per converso ogni altra forma di corrispondenza: la moderna telefonia mobile (così come, per

certi versi, la fissa), che si svolge tramite sistema “cellulare” o “satellitare”, consente la trasmissione delle comunicazioni con la codificazione dei segnali fonici in forma di “*flusso*” continuo di cifre le quali, arrivate al destinatario, ne subiscono una rielaborazione attraverso un processo di decodifica¹. Va da sé, pertanto, che i soli *dati* detenuti dai fornitori di servizi telematici (così come quelli contenuti su un *hard disk* o su altri supporti informatici), dovranno soggiacere alla disciplina di cui all’art. 254-*bis* c.p.p.

Ontologica, ancor prima che processuale, è quindi la diversità che li connota rispetto alla “morbida” (*rectius* fluida) sequenza in successione dei frammenti comunicativi trasformati con il processo di decodifica accennato. Appare quindi ben condivisibile l’impostazione del Collegio circa la necessità di ricorrere alle procedure stabilite per il sequestro probatorio di supporti o documenti informatici solo ove sia necessario acquisire al processo «*documenti ai fini di prova mediante accertamenti da svolgere sui dati in essi contenuti*».

Il funzionamento delle oramai note “chat di messaggistica” (si pensi alle conversazioni realizzate tramite “*Whatsapp*”, “*Viber*”, “*Line*”, “*Callgram*” etc.), del resto, non sembra assumere sembianze diverse rispetto alle conversazioni che un tempo si intrattenevano tramite l’utilizzo dei computer (oggi, comunque, frequenti ancorché ridimensionate visto l’uso quasi spasmodico di cellulari e *smartphone*, destinati a soppiantare i classici vetusti desktop). Eppure, anche all’epoca, in pochi dubitarono della applicabilità, in tali casi, delle disposizioni codicistiche regolatrici del fenomeno “intercettivo”.

La Cassazione, tuttavia, nell’enunciare il principio di diritto per cui «in materia di utilizzazione di messaggistica con il sistema BlackBerry PIN to PIN è corretto acquisirne i contenuti mediante intercettazione *ex art. 266-bis* c.p.p. e seguenti, atteso che le chat, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni» ammette implicitamente una deroga ad uno dei requisiti che per molto tempo ha essa stessa ritenuto imprescindibile per delineare il concetto di intercettazione: *i.e* la contestualità del colloquio². Tale precisazione non pare condivisibile: il *flusso* intercorrente fra sistemi telematici³ (quali

¹ Attraverso l’evoluzione del proprio sistema (da analogico a digitale) la telefonia fissa e mobile ha sviluppato un processo di conversione del segnale analogico in forma di “0-1” c.d. “bit”, consentendo la trasmissione di brevi messaggi di testo (SMS) e di comunicazioni audio/video.

² Cass., Sez. un., 24 settembre 2003, U.T e altri, in *Mass. Uff.*, n. 225466; MARINELLI, *Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova*, Torino, 2007, 6 ss.; PARODI, *Le intercettazioni*, Torino, 2002, 25.

³ La dottrina ha avuto modo di chiarire il diverso ambito applicativo dei cc.dd. sistemi informatici rispetto a quelli propriamente telematici. In particolare, il riferimento ai primi opererebbe ogni qualvolta si abbia a che fare con un complesso di sistemi costituito da più elaboratori elettronici collegati tra loro ai fini dello scambio di dati (o costituito da un unico elaboratore, purché collegato ad una serie di altre

sono appunto due o più terminali), non può considerarsi come “non contestuale” proprio per le sue evidenti connotazioni “genetiche”. Ragionando per metafore, infatti, lo si potrebbe immaginare come un gettito d’acqua all’apertura di un comune rubinetto: la concomitanza dell’azione non sembra facilmente superabile rispetto all’evento. Né vale ad argomentare in senso contrario il rilievo che, in assenza di una adeguata copertura di rete, il messaggio inviato tramite *chat* non sia recapitabile al destinatario prescelto in “tempo reale”, poiché ad analoghe conseguenze si perviene anche nel caso in cui la “semplice” chiamata vocale non si realizzi per difetto di “linea” (non potendo, la contestualità dell’atto comunicativo per ciò stesso dirsi venuta meno). Per cui, a non voler tradire il classico principio di non contraddizione si avrà che: le chat sono flussi → i flussi sono contestuali → le chat sono sempre contestuali sicché il requisito della simultaneità dell’atto, così come per decenni elaborato dalla più attenta dottrina (e confermato poi dalla giurisprudenza), non potrà che rinvenirsi anche a fronte dei nuovi strumenti offerti dalla tecnologia del settore⁴. ...

TESTO INTEGRALE RISERVATO AI SOLI ABBONATI

macchine informatiche, dette “periferiche”). Mentre si intende per sistema telematico un insieme di elaboratori non in perenne collegamento fra loro. Va altresì rilevato che la definizione offerta dall’ingegneria delle telecomunicazione modifica parzialmente tali definizioni, intendendo per sistema informatico una serie di macchine collegate per la realizzazione specifica di una funzione o applicazione. Sussisterebbe, quindi, in siffatte circostanze una interdipendenza fra sistemi del tutto assente in quelli telematici, costituiti da unità operative indipendenti l’una dall’altra. Sul punto v. PALAZZOLO, *Corso di informatica giuridica*, Catania, 1998, 5.

⁴ Si consideri, ad ulteriore riprova, che l’attuale configurazione delle chat fra *smartphone* presuppone, in un certo senso, un perenne collegamento fra gli stessi a partire dalla loro avvenuta associazione biunivoca che si concreta attraverso la ricezione, in tempo reale, degli impulsi comunicativi trasmessi con la stesura e l’invio del messaggio. La ricezione dello status da parte dei terminali associati dimostra chiaramente come i dispositivi interagiscano fra loro, pur in assenza di un’azione *ad hoc* da parte dei rispettivi titolari.